



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Palermo, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:

dr. Giovanni D'Antoni	Presidente
dr. Angelo Piraino	Consigliere rel.
dr. Ivana Francesca Mancuso	Consigliere

nel procedimento iscritto al n. 232 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promosso nel presente grado di giudizio

DA

Parte_1 in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, assistita e difesa dall'avv. Giovanni Babino (PEC *Email_1*)

Email_2

CONTRO

Controparte_1 e *CP_2*, rappresentate e difese dall'avv. Walter Iadicicco (PEC *Email_3*)

reclamate

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. A seguito di ricorso di *CP_1* e *CP_2*, il Tribunale di Palermo, con decreto del 29.04.2024 concedeva l'esecutorietà del lodo arbitrale emesso in data 10.01.2024 dall'Arbitro Unico, Avv. Giovanni Di Pasquale, a definizione dei procedimenti arbitrali riuniti nn. 5159/2022 e 2824/2023, con cui la *Parte_1* è stata condannata al pagamento in favore delle ricorrenti delle somme corrispondenti alla liquidazione delle loro quote sociali a seguito di recesso.
2. Con ricorso del 31.05.2024, la *Parte_1* ha proposto reclamo avverso il predetto decreto, chiedendone l'annullamento.
3. Si sono costituite in giudizio *CP_1* e *CP_2*, contestando la fondatezza dei motivi di reclamo.
4. Nelle more del giudizio, la *Parte_1* ha domandato la sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c., deducendo la pregiudizialità rispetto ai paralleli giudizi di impugnazione per nullità del medesimo lodo

pendenti dinanzi a questa Corte (R.G. 379/2024 e R.G. 556/2024), nell'ambito dei quali la provvisoria esecutorietà del lodo è stata sospesa. A fronte di ciò, le resistenti hanno chiesto dichiararsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere proprio in virtù dell'intervenuta sospensione dell'esecutività in altra sede.

5. Il giudizio, istruito su base documentale, è stato trattato all'udienza cartolare del 20.11.2024 e trattenuto in decisione.

6. In via preliminare, deve essere rigettata l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata dalla reclamante *Parte_1* in attesa della definizione dei paralleli giudizi di impugnazione per nullità. La richiesta è infondata in quanto manca il necessario rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica che giustifichi l'arresto del processo. Il procedimento di reclamo ex art. 825, ultimo comma, c.p.c. verte unicamente ed esclusivamente sull'accertamento della sussistenza dei presupposti di regolarità formale estrinseca necessari per dichiarare il lodo esecutivo. I giudizi di opposizione per nullità promossi ex artt. 828-829 c.p.c., al contrario, hanno ad oggetto questioni attinenti alla validità e al merito della statuizione, le quali non sono deducibili né conoscibili nel presente procedimento camerale.

7. Per speculari ragioni, va parimenti disattesa l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalle resistenti Sigg.re *CP_2*, fondata sulla circostanza che la Corte d'Appello ha già sospeso l'efficacia esecutiva del lodo in seno ai procedimenti di nullità. Tale provvedimento cautelare non priva le parti dell'interesse processuale alla definizione dell'odierno reclamo: permane, infatti, il concreto interesse delle parti a che venga definitivamente accertata la sussistenza o meno dei presupposti giuridici formali affinché il lodo possa tornare ad essere munito della formula esecutiva, laddove l'ordinanza di sospensione dovesse essere eventualmente rimossa o all'esito del giudizio di merito.

8. Occorre premettere e dare atto che non vi è alcuna contestazione tra le parti in merito alla qualificazione "rituale" dell'arbitrato che ha generato il lodo *de quo*, natura peraltro espressamente ammessa e riconosciuta concordemente fin dagli atti del giudizio arbitrale. Parimenti, non risulta sollevato nel reclamo alcun motivo inerente a carenze strutturali dell'atto-lodo ai sensi dell'art. 823 c.p.c., presentandosi il provvedimento provvisto di tutti i requisiti formali minimi idonei a consentirne l'esecutorietà.

9. Sempre in via preliminare all'esame dei vizi di deposito, il Collegio rileva l'inammissibilità di tutte le diffuse considerazioni svolte dalla *Parte_1* nel proprio ricorso le quali, seppur qualificate dalla stessa parte come

"premessa" storica, si risolvono in specifiche doglianze attinenti al calcolo delle quote societarie, ai presunti errori compiuti dall'Arbitro Unico e dal CTU Dott. *Per_1*, nonché al preteso difetto di istruttoria. Trattasi di argomentazioni che attengono palesemente alla materia della nullità e al merito della decisione arbitrale, che esorbitano radicalmente dal ristretto perimetro del controllo meramente formale previsto dall'art. 825 c.p.c., essendo state peraltro già ritualmente e correttamente proposte nei competenti giudizi di opposizione per nullità.

10. Passando all'esame del primo motivo di reclamo in senso stretto, la società reclamante deduce la nullità del decreto lamentando l'inammissibilità dell'istanza originaria per asserito difetto di procura alle liti del difensore delle istanti nel giudizio n. 631/2024 R.G. davanti al Tribunale.

11. Il motivo è infondato, giacché dalla consultazione del fascicolo telematico del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Palermo, emerge documentalmente la rituale produzione della procura alle liti in allegato al ricorso introduttivo telematico, recante le sottoscrizioni autografe delle reclamate, specificamente conferita in favore dell'Avv. Walter Iadicicco per promuovere il procedimento ex art. 825 c.p.c..

12. Con il secondo motivo, la *Parte_1* deduce la nullità del decreto per l'avvenuta decadenza delle resistenti dal diritto di produrre la convenzione di arbitrato in copia autentica, eccependo che la stessa è stata depositata telematicamente il 23.04.2024, oltre il termine di 15 giorni concesso dal Giudice con provvedimento interlocutorio del 03.04.2024.

13. L'eccezione è infondata, dovendosi considerare che il giudizio finalizzato alla declaratoria di esecutività del lodo ex art. 825 c.p.c. è strutturato e governato dal rito camerale. In tale modello procedimentale, caratterizzato da ampi poteri officiosi e libertà di forme, non è prevista la fissazione di termini perentori a pena di decadenza, né sussistono rigide preclusioni o decadenze dalla facoltà di produrre documenti pertinenti. Tali documenti possono essere liberamente introdotti e acquisiti al fascicolo fino a quando la causa non viene posta definitivamente in decisione. Ne discende che la produzione documentale operata dalle istanti, posta a fondamento della successiva concessione dell'esecutorietà, deve ritenersi pienamente legittima e tempestiva.

14. Al rigetto del reclamo consegue la condanna della *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in virtù del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.). Tenuto conto del valore della controversia, i compensi si

liquidano, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nell'importo di Euro 1.665,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

15. Sussistono altresì i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:

- rigetta il reclamo proposto dalla *Parte_1* nei confronti di *Co [...]* *CP_1* e *CP_2* avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 29.04.2024 (R.G. 631/2024), che per l'effetto conferma;
- condanna la reclamante alla refusione delle spese di lite in favore delle reclamate, liquidate in euro 1.665,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, a carico della parte reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.

Così deciso in Palermo, in data 03/07/2026

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni, ai sensi dell'art. 196 *quinquies* disp. att. c.p.c.